

del comitato di parità istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento.

3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.

Art. 3.

1. È istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità per l'imprenditorialità femminile.

2. L'osservatorio:

a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;

b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;

c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità.

3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del gettone di presenza eventualmente spettante ai componenti della commissione di cui all'art. 1.

2. Ai componenti della commissione di cui all'art. 1, estranei all'ufficio del Ministro per le pari opportunità, sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale per gli estranei alla p.a.

Art. 5.

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 3816 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: FINOCCHIARO

97A1659

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 dicembre 1996.

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

Visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

